

**REGIO DECRETO 17 novembre 1869 , n. 5345**

Con cui si approvano le classificazioni, i gradi, gli organici e le variazioni al progetto di bilancio 1870 per le  
Intendenze di Finanza. (069U5345)

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro Decreto del 26 settembre 1869, n. 5286, col quale  
si istituiscono le Intendenze di finanza;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Intendenze di finanza sono repartite come segue:

Di prima classe N. 8

Di seconda classe » 16

Di terza classe » 22

Di quarta classe » 22

La classe di ciascuna Intendenza risulta dalla unita Tabella A.

Il numero normale e i gradi degli Impiegati, per ciascuna delle  
quattro classi d'Intendenze, e' stabilito nella unita Tabella B.

Il numero complessivo degli Impiegati delle Intendenze, e il loro reparto in gradi e in classi coi relativi stipendi, e' stabilito nella unita Tabella C.

#### Art. 2.

Il Ministro delle Finanze, entro il limite del numero complessivo degli Impiegati normalmente stabiliti per ciascuna classe d'Intendenze, potra' assegnarne un numero maggiore o minore ad un'Intendenza della stessa classe, secondo i bisogni del servizio.

I gradi e le classi degli Intendenti e degli Impiegati delle Intendenze sono personali, indipendentemente dalla classe delle Intendenze.

#### Art. 3.

E' assegnato un fondo di lire seicentomila per le spese di ufficio delle Intendenze di finanza, ripartibili a cura del Ministro delle Finanze.

Gli Uscieri delle Intendenze porteranno un vestiario uniforme, e a tal'uopo ogni Usciere riceverà l'indennità annua di lire sessanta, da prelevarsi dal fondo suddetto.

sp/>

-----

Nota redazionale

Il testo del presente articolo e' già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 28/11/1869, n. 325 durante il periodo di "vacatio legis".

E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

#### Art. 4.

L'organico del personale pel servizio tecnico della conservazione del Catasto nelle Intendenze delle Provincie Lombarde, Parmensi, Toscane e Venete, e' riformato come nell'annessa Tabella D.

Questo personale sara' distribuito con Decreto del Ministro delle Finanze fra le Intendenze delle suddette Provincie, secondo i bisogni del servizio.

## Art. 5.

Nelle Provincie Venete, e nella parte ex-Veneta della Provincia di Mantova, continueranno fino alla unificazione dell'ordinamento giudiziario le attuali norme circa la procedura e il giudizio delle contravvenzioni di finanza.

A cura dei Ministri di Finanze e di Grazia e Giustizia, saranno ricostituite in ciascuna delle dette Provincie le Giudicature di finanza. Quella di Mantova dipenderà dal Giudizio superiore di Venezia.

## Art. 6.

Sono eccettuati dagli Uffici finanziari, che dal 1° gennaio 1870 passar debbono sotto la dipendenza dell'Intendente di finanza, i seguenti:

La Giunta del censimento di Lombardia;

La Direzione compartimentale del Catasto fondiario per le Provincie Liguri-Piemontesi in Torino;

Le Direzioni delle Zecche, compreso il Gabinetto d'incisione;

Gli Uffici del cambio delle paste preziose;

Gli Stabilimenti salini;

L'Officina per la fabbricazione delle marche da bollo, francobolli postali, ed altre carte-valori;

La Direzione speciale dei Regi Stabilimenti metallurgici di Mongiana;

L'Ispettorato delle miniere d' Agordo;

E gli Uffici di stralcio delle cessate Amministrazioni centrali.

Questi Uffici dipendono direttamente dal Ministero.

Dipendono pure direttamente dal Ministero gl'Ispettori compartimentali del Catasto fondiario, e gli Ispettori Capi della

Guardia doganale.

Art. 7.

In conseguenza delle disposizioni contenute nel presente Decreto, sono fatte al progetto di bilancio pel 1870 le variazioni risultanti dalle unite Tabelle E ed F.

Art. 8.

Nulla e' innovato intorno al numero, agli stipendi ed alle indennita' degli Ispettori e Sotto-Ispettori, salvo quanto e' detto nel Regolamento per riordinare il servizio d'ispezione.

Art. 9.

Gli Impiegati che verranno nominati nelle Intendenze

di finanza conserveranno l'attuale loro posizione d'anzianita' in confronto degli Impiegati dell'Amministrazione centrale e degli Uffici provinciali non compresi nell'organico delle Intendenze medesime.

Art. 10.

Gli Impiegati degli Uffici soppressi, che non saranno compresi nelle nomine da farsi per l'attuazione del ruolo organico delle Intendenze, passeranno in disponibilita' ai termini della [Legge 11 ottobre 1863, n. 1500](#).

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore addi' 17 novembre 1869.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi' 20 novembre 1869

Reg. 49 Atti del Governo a c. 46. Ayres.

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Vigliani.

L. G. Cambray Digny.

A - Tabella di classificazione delle Intendenze di finanza.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

B - Tabella del numero normale e dei gradi degli impiegati per ciascuna delle quattro classi delle Intendenze di finanza.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

C - Tabella del numero complessivo degli impiegati delle Intendenze di finanza e loro riparto in gradi e in classi coi rispettivi stipendi.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

D - Tabella del personale organico per il servizio tecnico della conservazione del Catasto nelle Intendenze Lombarda, Parmensi, Venete e Toscane.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

E - Capitoli del bilancio passivo del Ministero delle Finanze da annullarsi o da ridursi in dipendenza della istituzione delle Intendenze di finanza.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(1)

F. - Capitoli da aggiungersi al prospetto del Bilancio passivo 1870 del Ministero delle Finanze in dipendenza della istituzione delle Intendenze di finanza.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(1)

-----  
AGGIORNAMENTO (1)

L'Errata-Corrige in G.U. 28/11/1869, n. 325 ha disposto che "Al

decreto Reale (n. 5345 della Raccolta Ufficiale) sulle Intendenze di Finanza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 26 novembre corrente, occorrono le seguenti correzioni:

[...]

Tabella E.

N. 119. - Personale delle Direzioni e ispezioni, nella colonna - Somma restante - si legge 337,770 e deve dire 357,770.

Tabella F.

Colonna - Oggetto della Spesa:

B. Deduzione del 5% - invece di L. 16,510 deve dire 12,510 e conseguentemente la somma di lire 4,267,865 ripetuta due volte nella colonna - Somma proposta per 1870 - deve essere sostituita dall'altra L. 4,271,865.

E la somma finale di detta tabella che era di lire 5,022,685 deve invece essere lire 5,026,685".

-----  
Nota redazionale

Il testo delle Tabelle e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 28/11/1869, n. 325 durante il periodo di "vacatio legis".

E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.